

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 14/40/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 10 maggio 2010 la Alcantara S.p.A. ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. Omissis per IVA ed IRAP anno 2005, sostenendo in primo luogo la inesistenza della notifica della cartella, eseguita direttamente da Equitalia a mezzo posta; in secondo luogo, eccepiva la nullità della cartella perché non preceduta dalla notifica dell'atto presupposto, l'avviso di accertamento. Equitalia Nord S.p.A. si è costituita ritualmente in giudizio con memoria del 18 novembre 2010, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione in ordine alla mancata notifica dell'avviso di accertamento; ha sostenuto poi la regolarità della notifica della cartella e la sua fondatezza del merito; ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.

Ottemperando all'ordine della Commissione, Equitalia ha poi prodotto copia dell'atto di contestazione emesso dall'Agenzia delle Entrate e notificato al ricorrente in data 12 aprile 2011.

All'udienza del 21 novembre 2011 la Commissione ha deciso la controversia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.

La Commissione intende infatti uniformarsi al proprio orientamento costante, per il quale la notifica a mezzo posta eseguita direttamente da Equitalia è inesistente.

Infatti, l'art. 26 del DPR n. 602/1973 dispone che a cartella di pagamento possa essere notificata a mezzo posta, ma esclusivamente a mezzo dei soggetti a ciò abilitati, non direttamente dal concessionario per la riscossione. Peraltro, come spesso avviene, il concessionario, nell'eseguire la notifica a mezzo di raccomandata, omette anche di redigere la relata di notifica, impedendo quindi ogni controllo circa la regolarità della notifica stessa e circa la legittimazione a ricevere l'atto in capo al soggetto che ha ricevuto la consegna.

Deve quindi concludersi per la inesistenza della notifica della cartella impugnata, vizio che non può essere sanato neppure dalla costituzione del contribuente.

Poiché la questione è oggetto di pronunzie contrastanti, appare equa la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

la Commissione, definitivamente decidendo, così provvede:

accoglie il ricorso;

spese compensate.